



Dissequestro parziale di una cava?

***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza penale)
n. 9456 del 22 ottobre 2015 (depositata l'8 marzo 2016)***

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:
S. F. MANNINO, Presidente – O. DE MASI, Relatore

OGGETTO: *Attività estrattive – Sequestro terreni – Istanza dissequestro parziale-
Inammissibilità*

IL CASO

I terreni in regime di concessione, sui quali si eseguivano attività di scavo ed estrattive, adibiti a cava, sono tutti sottoposti a sequestro preventivo sotto vigilanza dell'amministratore giudiziario, nonostante che essi si possano ben distinguere in lotti, gli uni separati dagli altri e non tutti siano oggetto di contestazione di fattispecie di rilevanza penale (es. attività estrattive autorizzate su terreni, tramite l'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quello oggetto di convenzione, etc.).

Sottoposti indistintamente a sequestro, si chiede la riduzione della misura cautelare, ovvero la revoca o il dissequestro parziale, in relazione a quei lotti non direttamente avocati dai provvedimenti contestati.

IL DECISUM

I provvedimenti emessi in materia cautelare reale sono impugnabili per i soli motivi violazione di legge, da intendersi comprensivi della carenza assoluta di motivazione, ipotesi che non ricorre, se si assume il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il dissequestro parziale è escluso in quanto i giudici considerano beni sequestrabili, ovvero cose pertinenti al reato, non solo i terreni sui quali o in relazione ai quali gli illeciti sono stati commessi direttamente, ma altresì quelli che, in quanto aventi identica natura ed ugualmente ricadenti nella disponibilità degli indagati, in regime di concessione, siano indirettamente legati ai detti reati, quale possibile fonte di concreto pericolo di aggravamento o di prosecuzione delle medesime attività criminose, ovvero di agevolazione di analoghe fattispecie.

Non sussiste una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa sequestrata. La revoca parziale di un sequestro preventivo è esclusa non essendo possibile scindere l'attività pregressa di coltivazione della cava - cioè, quella estrattiva ritenuta non rispettosa delle prescrizioni concessorie e di legge avuto riguardo all'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quella oggetto di convenzione nonché al ripristino del sito in violazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela ambientale - dalle ulteriori attività che si intendono compiere e che appaiono potenzialmente suscettibili di arrecare ulteriore pregiudizio al bene violato.

Benché non vi sia una immediata correlazione tra taluni lotti oggetto di sequestro preventivo e quindi una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, e quindi si riconosca che la relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e inidonea a suffragare la misura cautelare del sequestro reale, al pari della chiara e certa probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, cionondimeno, gli Ermellini ripropongono la generale convinzione che le modalità di escavazione dei materiali inerti e quelle concernenti la successiva attività di ripristino, rendono l'intera area destinata a cava, suscettibile di ulteriori attività criminose.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

C. S. , C. F. ,

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di L'Aquila del 9 febbraio 2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, avv. Claudio Verini che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale dell'Aquila con ordinanza del 9/2/2015 respingeva l'appello proposto ex art. 322 bis c.p.p. nell'interesse di C. S. e C. F. avverso l'ordinanza del G.U.P. del medesimo Tribunale in data 19/12/2014, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei terreni adibiti a cava - meglio specificati con il n. 4 nella planimetria in atti - ovvero in subordine di autorizzazione all'escavazione dei terreni stessi sotto vigilanza dell'amministratore giudiziario. Gli impugnanti avevano sostenuto che il provvedimento di sequestro, relativamente ai siti oggetto dell'istanza, era fondato unicamente su di una fattispecie di falso indotto, ex artt. 48 e 479 c.p., originariamente contestata dal P.M. al momento della richiesta della misura, ma non più riproposta in sede di rinvio a giudizio. Il Tribunale - dopo aver premesso che ai Celi erano contestate numerose fattispecie di reato in relazione a violazioni in materia ambientale ed a condotte di falso, truffa furto e corruzione, consumate eseguendo attività estrattive autorizzate su terreni in regime di concessione, tramite l'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quello oggetto di convenzione, lo svolgimento di attività di ripristino in violazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia ambientale, la falsa attestazione del rispetto delle prescrizioni inerenti alle autorizzazioni concesse e il mancato versamento di canoni per parte del materiale scavato - disattendeva l'argomento posto a sostegno della richiesta di revoca e confermava l'ordinanza cautelare. Avverso l'ordinanza gli imputati, tramite i difensori fiduciari, propongono ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. denunciando: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, c.1, lett. b, c.p.p.), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, c.1, lett. e, c.p.p.) derivante anche da altri atti del processo e comportante mera apparenza di essa, in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., per aver il Tribunale dell'Aquila ritenuto che la contestazione inerente ai reati ambientali coinvolge l'attività di cava unitariamente considerata e che sussiste il vincolo di implicazione tra le dette attività estrattive ed il sequestro operato su zone di cava non direttamente interessate dalla commissione dei reati ambientali oggetto di imputazione; 2) erronea applicazione della legge penale (art. 606, c. 1, lett. B) c.p.p.), in particolare l'art. 299 c.p.p., in relazione all'art. 322 c.p.p. ed al successivo art. 322 bis c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, c.1, lett. E), c.p.p.), anche con riferimento a precedenti atti, comportante mera apparenza della stessa in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., avuto riguardo al capo dell'ordinanza con cui il Tribunale

dell'Aquila ha escluso, non essendo stato espressamente posto a base della richiesta di dissequestro il motivo del venir meno dei requisiti che possono giustificare il mantenimento del vincolo, che il giudice d'appello, adito ex art. 322 bis c.p.p., possa operarne d'ufficio il relativo scrutinio.

Considerato in diritto

Secondo i ricorrenti, il Tribunale dell'Aquila cade in errore allorchè afferma che il provvedimento di sequestro preventivo, relativo ai siti oggetto dell'istanza di dissequestro o di subordinata autorizzazione ad eseguire attività di scavo sulle aree de quibus (zona di cava n. 4 della planimetria in atti) sotto vigilanza dell'amministratore giudiziario, non è correlato unicamente alla fattispecie di falso indotto dal P.M. originariamente contestata ai C. e non più riproposta nei capi di imputazione in sede di rinvio a giudizio, bensì a tutti gli illeciti penali ascritti nell'ambito del procedimento penale n. 66/10 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di L'Aquila, in relazione alle attività estrattive autorizzate sui terreni. I ricorrenti, in estrema sintesi, contestano l'assunto secondo cui la misura cautelare è da intendersi applicata, con riferimento alle varie zone di cava, in relazione a tutte le fattispecie contestate provvisoriamente dal P.M., in quanto la zona di cava n. 4 non sarebbe stata interessata da alcuna contestazione di reati al di fuori di quella, poi rinunciata, di falso indotto (cfr. anche sentenza del G.U.P. n. 164/2014 di non luogo a procedere per i capi A, D, I, e H) e deducono che i provvedimenti autorizzatori inerenti alla predetta zona di cava sono del tutto autonomi rispetto a quelli inerenti alle zone di cava interessate dalla imputazione di reati ambientali, così come autonomi sono i contratti di concessione in data 26/6/2009 e la convenzione con il Comune di Magliano dei Marsi, in data 15/5/2010. Tali circostanze, secondo le deduzioni della difesa, risulterebbero confermate da altra decisione dello stesso G.I.P., il quale, pur avendo inizialmente disposto il sequestro di tutte le aree interessate dalla attività estrattiva, ha ritenuto di procedere al dissequestro della zona di cava n. 5 per insussistenza delle ragioni cautelari poste alla base del sequestro in relazione ai reati contestati ai capi H) ed I), trattandosi di violazioni meramente formali in cui non v'è stata lesione di un interesse sostanziale inerente alla tutela del territorio, né pericolo per l'ambiente, elementi ostativi alla restituzione della porzione di beni sequestrati. Il problema che si pone nella fattispecie in esame consiste, dunque, nello stabilire se sia ammissibile una revoca parziale del sequestro preventivo della cava a suo tempo disposto. E al riguardo, in punto di diritto, si deve muovere innanzitutto dall'affermazione del Tribunale secondo cui il dissequestro parziale va escluso dovendo considerarsi beni sequestrabili, in qualità di cose pertinenti al reato, non solo i terreni sui quali o in relazione ai quali gli illeciti sono stati commessi direttamente, ma altresì quelli che, in quanto aventi identica natura ed ugualmente ricadenti nella disponibilità degli indagati, in regime di concessione, siano indirettamente legati ai detti reati, quale possibile fonte di concreto pericolo di aggravamento o di prosecuzione delle medesime attività criminose, ovvero di agevolazione di analoghe fattispecie.

Innanzitutto, va ricordato che l'art. 325, c.1, c.p.p. consente il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in materia cautelare reale per i soli motivi violazione di legge, da intendersi comprensivi della carenza assoluta di motivazione, ipotesi che qui non ricorre, ma non anche per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa (Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 25243, Sez. 5, n. 25532 del 25/6/2010, Rv. 248129, Sez. 4, n. 5302 del 21/1/2004, Rv. 227095). Nè si comprende perché la diversa valutazione del fumus commissi delicti, con riferimento all'ipotesi di falso indotto (cfr. anche sentenza del G.U.P. n. 164/2014 di non luogo a procedere per i capi A, D, I, e H), debba influire sul rapporto di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed i reati ambientali per i quali si procede a carico degli odierni ricorrenti, sicché la legittimità del provvedimento di

sequestro preventivo della cava, in quanto bene pertinente a più reati, rimane ferma e non si risolve, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa sequestrata. La revoca parziale di un sequestro preventivo è stata correttamente esclusa, come osservato dal Tribunale dell'Aquila, in quanto per le caratteristiche dell'illecito non è possibile scindere l'attività pregressa di coltivazione della cava - cioè, quella estrattiva ritenuta non rispettosa delle prescrizioni concessorie e di legge avuto riguardo all'escavazione di materiale inerte in quantità superiore a quella oggetto di convenzione nonché al ripristino del sito in violazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela ambientale - dalle ulteriori attività che si intendono compiere in quanto, considerate tutte le circostanze del fatto, queste ultime appaiono potenzialmente suscettibili di arrecare ulteriore pregiudizio al bene violato in quanto incisive sulla situazione de qua, facilitando la perpetrazione dello stesso reato o di altri reati o comunque la protrazione delle loro conseguenze. Le argomentazioni difensive non si confrontano che l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'accoglimento della richiesta di dissequestro - ma ciò vale anche per quella subordinata - verrebbe a vanificare le esigenze cautelari per le quali la misura cautelare è stata disposta, poiché la funzione preventiva della stessa riguarda cose che postulano un vincolo di pertinenzialità col reato - nella fattispecie in esame, quello ambientale - e vengono pertanto riguardate dall'ordinamento come elementi, la cui libera disponibilità può oggettivamente costituire una situazione di pericolo. E' ben vero che in giurisprudenza, è stato più volte precisato che, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (ex multis, Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, Rv. 246881). Cionondimeno, le modalità di escavazione dei materiali inerti e quelle concernenti la successiva attività di ripristino, che si ritengono essere state realizzate dagli indagati in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione e delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di tutela ambientale non consentono di ritenere, secondo quanto diffusamente riportato nella impugnata ordinanza, non più sussistenti quelle esigenze di prevenzione richieste per l'adozione della misura cautelare reale, avuto riguardo all'intera area destinata a cava, in quanto suscettibile di ulteriori attività criminose. Con riferimento alla doglianza concernente il punto dell'ordinanza nel quale il Tribunale dell'Aquila esclude che il giudice d'appello, adito ex art. 322 bis c.p.p., possa operare d'ufficio lo scrutinio della permanenza delle ragioni cautelari - non essendo stato espressamente posto a base della richiesta di dissequestro il motivo del venir meno dei requisiti che possono giustificare il mantenimento del vincolo e avendo gli odierni ricorrenti richiesto il dissequestro dei beni sulla base del venir meno dell'ipotesi accusatoria di falso - è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la cognizione del giudice dell'appello cautelare non è limitata alle deduzioni fattuali indicate nei motivi di impugnazione in quanto l'estensione officiosa dell'ambito di indagine afferisce ai fatti e non al "thema decidendum", che resta quello circoscritto nei confini dell'effetto devolutivo, sicché anche sotto tal profilo i ricorsi non meritano accoglimento (Sez. 1, n. 46262 del 18/11/2008, Rv. 242065). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22/10/2015.